

**SERVIZIO PUBBLICO DI TELERISCALDAMENTO URBANO****CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO del
Comune di Udine**

Prot. n. _____

Data: _____

tra**FORNITORE:**

La Società **ATON per il progetto S.r.l.** con sede legale in Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 – 33100 UDINE, sede amministrativa in Viale Ancona n. 5 – 30172 VENEZIA MESTRE, C.F./P.IVA 02604710307, in persona di [●], C.F. [●], domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data [●];

(di seguito, il “**FORNITORE**”);**e**

CLIENTE: persona fisica o condominio o ente giuridico che sottoscrive il presente contratto di fornitura e che DICHIARA, allegando fotocopia del documento di identità ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, le seguenti generalità:

PERSONA FISICA						
nato a.		Prov.		il		
residente a:					Prov.	
via:					n°	
Codice Fiscale						



CONDOMINIO		sito in:	UDINE	
Via:		n°		
Partita IVA-Codice Fiscale				
in PERSONA di		quale:	amministratore	
nato a		Prov.		il
residente a:				Prov.
via:		n°		
Codice Fiscale				

ENTE GIURIDICO		con sede in:		
Via:		n°		
Partita IVA-Codice Fiscale				
in PERSONA di		quale:		
nato a:		Prov.		il
residente a:				Prov.
via:		n°		
Codice Fiscale				

come da copia fotostatica allegata;

(di seguito, il “**CLIENTE**”).

(il FORNITORE e il CLIENTE sono definiti singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”)

Premesso che

- a) il FORNITORE è concessionario in via esclusiva della Concessione n. 63 del 06/10/2009 finalizzata alla costruzione e gestione di una centrale tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e laboratori destinati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, nonché di una rete di teleriscaldamento cittadino per una durata di 30 anni (la suddetta concessione come di tempo in tempo modificata e integrata tra il concedente e il concessionario è di seguito definita la “**Concessione**”);
- b) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22 dicembre 2011, il Comune di Udine ha istituito il servizio pubblico di teleriscaldamento nell’area nord-ovest del territorio comunale del Comune di Udine nei limiti del tracciato della rete progettata dal FORNITORE, dando atto che l’allaccio a tale servizio pubblico ha natura facoltativa;
- c) l’Amministrazione Comunale di Udine con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2012 ha approvato a tutti gli effetti amministrativi e contabili il progetto oggetto della Concessione e, in particolare, ha approvato l’istituzione e l’attivazione del servizio di erogazione alle utenze di calore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 412/93 e successivi provvedimenti in materia, delimitandone l’ambito territoriale (la “**Delibera Comunale**”);
- d) Ai sensi e nel rispetto dei termini e delle condizioni della Concessione, il FORNITORE ha, inter alia, realizzato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine la nuova centrale tecnologica (la “**Centrale Tecnologica**”) e la rete di trasporto e distribuzione del calore prodotto dalla stessa in favore dell’utenza cittadina (la “**Rete di Teleriscaldamento**”). In particolare per Rete di Teleriscaldamento deve intendersi l’insieme delle tubazioni di distribuzione del calore (andata e ritorno) che convogliano il fluido termovettore (acqua calda) dalla Centrale Tecnologica fino alle sotto-centrali termiche di consegna del calore, poste presso gli stabili serviti come utenze dalla rete stessa;
- e) Il FORNITORE è in possesso di tutte le autorizzazioni e deleghe necessarie ai sensi della normativa applicabile ai fini dell’allacciamento alla Rete di Teleriscaldamento e della fornitura di energia termica per l’edificio o unità abitativa;
- f) Il CLIENTE ha richiesto al FORNITORE di allacciare la propria utenza alla Rete di Teleriscaldamento. A ciò è seguito un apposito sopralluogo da parte dei tecnici del FORNITORE, a valle del quale e facendo totale affidamento sulla validità e veridicità delle planimetrie e della documentazione *sub ALLEGATO A*, fornita dal CLIENTE al FORNITORE, si è accertata l’idoneità dell’utenza del CLIENTE all’allacciamento alla Rete di Teleriscaldamento. Sulla base di tali verifiche tecniche è stato tra l’altro predisposto dal FORNITORE il preventivo qui allegato *sub ALLEGATO B* (il “**Preventivo**”);
- g) Con il presente contratto (il “**Contratto di Allacciamento**”) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni dell’allacciamento dell’utenza del CLIENTE alla Rete di Teleriscaldamento, al fine di poter rendere effettiva la fornitura di calore per uso di riscaldamento ambientale e produzione di acqua calda sanitaria;
- h) In data odierna ___/___/___ tra il FORNITORE ed il CLIENTE è stato sottoscritto il contratto prot. n. _____ denominato “**Contratto di fornitura energia termica tramite rete di teleriscaldamento sita nel Comune di UDINE**” collegato al presente Contratto di Allacciamento.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Definizioni e interpretazione

1.1 Tutti i termini con lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente Contratto di Allacciamento hanno il significato indicato di seguito per ciascuno di essi.

Carta dei Servizi: indica la “*Carta dei Servizi e Regolamentazione del Servizio Pubblico di Teleriscaldamento per la città di Udine*” allegata **sub ALLEGATO C** al presente Contratto di Allacciamento.

Circuito Primario: indica il complesso di apparecchiature della Sotto-centrale Termica di Consegna comprendente, oltre alle tubazioni di veicolazione del fluido termovettore, le valvole di intercettazione in ingresso dalla Rete di Teleriscaldamento, la parte dello scambiatore di calore interfacciata con la Rete di Teleriscaldamento, il contatore di calore generale, le apparecchiature di controllo e regolazione della temperatura del fluido termovettore in circolo nel Circuito Secondario.

Circuito Secondario: indica il complesso di apparecchiature della Sotto-centrale Termica di Consegna comprendente la parte dello scambiatore di calore interfacciata con l’utenza e tutte le apparecchiature a valle dello scambiatore stesso, quali le tubazioni di veicolazione del fluido termovettore, i collettori, le pompe di circolazione, le apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, gli eventuali produttori istantanei o ad accumulo dell’acqua calda sanitaria, i terminali di impianto.

Contatore di energia termica: (detto anche gruppo di misura o contatermie) apparecchiatura elettronica installata nella della Sotto-centrale Termica di Consegna che consente la rilevazione della portata del fluido termovettore che fluisce nel Circuito Primario dello scambiatore di calore e della temperatura di ingresso/uscita del fluido termovettore, effettuando con questi dati il calcolo dell’energia termica proveniente dalla Rete di Teleriscaldamento effettivamente prelevata dall’utenza del CLIENTE.

Punto di Consegna: indica il punto di confine tra la parte di impianto di proprietà del Fornitore e la parte di impianto di proprietà del Cliente, così come identificate nello schema di allacciamento riprodotto a pag. 18 della Carta dei Servizi. Per il teleriscaldamento si identifica con le valvole di intercettazione sul Circuito Secondario poste a valle dello Scambiatore di Calore.

Scambiatore di Calore: indica il componente della Sotto-centrale Termica di Consegna che realizza lo scambio termico tra l’acqua della Rete di Teleriscaldamento e l’acqua del circuito dell’impianto del CLIENTE, senza che vi sia miscelazione tra i due fluidi ma solo trasferimento di energia. E’ il dispositivo entro il quale si trova il confine tra il Circuito Primario e il Circuito Secondario.

Sotto-centrale Termica di Consegna: indica il complesso composto dallo Scambiatore di Calore e dalle apparecchiature poste a monte e a valle dello scambiatore stesso, vale a dire rispettivamente sul Circuito Primario e sul Circuito Secondario sino al Punto di Consegna, installati presso il CLIENTE al fine di scambiare, regolare e contabilizzare il calore fornito al CLIENTE tramite la Rete di Teleriscaldamento.

1.2 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale, integrante ed indivisibile del presente Contratto di Allacciamento. Le Parti dichiarano espressamente di aver preso visione e conoscenza di tutti gli Allegati nonché di accettare le condizioni ivi contenute.

Art. 2 – Finalità e oggetto

Il presente Contratto di Allacciamento ha come finalità quella di regolare i rapporti tra FORNITORE e CLIENTE in merito all'allacciamento dell'utenza del CLIENTE alla Rete di Teleriscaldamento.

Le Parti convengono che il rapporto contrattuale menzionato alla Premessa h) che precede è collegato al presente Contratto di Allacciamento e, pertanto, salvo diverso accordo tra le Parti, qualora il rapporto contrattuale menzionato alla Premessa h) venga risolto o cessi la sua efficacia ciò comporterà la risoluzione del presente Contratto di Allacciamento.

Il CLIENTE autorizza sin da ora espressamente il FORNITORE a sub-appaltare e/o sub-affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività a suo carico oggetto del presente Contratto di Allacciamento. Tale autorizzazione non esonera in ogni caso il FORNITORE dalle responsabilità dallo stesso assunte nei confronti del CLIENTE ai sensi del presente Contratto di Allacciamento.

Art. 3 – Allacciamento

Il FORNITORE si impegna ad allacciare il CLIENTE alla Rete di Teleriscaldamento entro 65 giorni lavorativi dalla data di inizio lavori concordata tra il FORNITORE e il CLIENTE e comunque successivamente a (i) l'avvenuto pagamento della prima *tranche* ovvero, a seconda dei casi, rata del Contributo Totale di Allacciamento e, se previsto, della prima *tranche* ovvero, a seconda dei casi, rata del Contributo Totale di Smantellamento, ai termini e alle modalità disciplinate dal successivo Articolo 6; (ii) il rilascio da parte delle Autorità competenti, tra cui il Comune, di tutti i necessari permessi e autorizzazioni; e, se del caso, (iii) l'ottenimento a cura del CLIENTE dei permessi e autorizzazioni delle eventuali proprietà interessate dall'attraversamento delle condutture.

Ai fini dell'allacciamento dell'utenza del CLIENTE alla Rete di Teleriscaldamento, il FORNITORE provvederà ad installare presso un locale nella disponibilità del CLIENTE il più vicino possibile alla sua centrale termica o meglio ancora all'interno della stessa, la Sotto-centrale Termica di Consegna, la cui potenza termica sarà corrispondente alla capacità termica della apparecchiature esistenti, pari a:

_____ kW.

Il FORNITORE provvederà inoltre all'allacciamento della Sotto-centrale Termica di Consegna alla Rete di Teleriscaldamento ed all'impianto termico esistente del CLIENTE.

Nel corso della durata del Contratto di Allacciamento, il CLIENTE potrà richiedere un aumento della suddetta potenza termica della Sotto-centrale Termica di Consegna mediante invio al FORNITORE di apposita comunicazione scritta. Qualora tale aumento sia tecnicamente possibile, il FORNITORE e il CLIENTE concorderanno prima dei necessari interventi sull'impianto esistente un aumento del Contributo Totale di Allacciamento mediante la sottoscrizione di un apposito preventivo che costituirà parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Allacciamento.

Art. 4 – Corrispettivi a carico del CLIENTE

4.1 Contributo Totale di Allacciamento

Con il presente Contratto di Allacciamento, il CLIENTE si impegna a corrispondere al FORNITORE un corrispettivo volto a remunerare l'esecuzione di lavori e delle attività da parte del FORNITORE per l'allacciamento dell'utenza del CLIENTE alla Rete di Teleriscaldamento (il "**Contributo Totale di Allacciamento**").

Le Parti convengono che il Contributo Totale di Allacciamento, come meglio dettagliato nel Preventivo è pari a:

€ , (euro)
IVA compresa, come da Preventivo, il quale sarà pagato dal CLIENTE al FORNITORE secondo i termini e le modalità di cui al successivo Articolo 6.

4.2 Contributo Totale di Smantellamento

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto di Allacciamento non ricomprende l'esecuzione da parte del FORNITORE delle seguenti attività, la cui esecuzione è e dovrà essere a totale onere e carico del CLIENTE:

- eventuale asportazione della/e caldaia/e esistente/i;
- revisione dell'impianto elettrico della centrale termica, qualora non a norma;
- eventuale sostituzione delle pompe di circolazione se, a seguito della trasformazione, si verificasse l'insorgenza di problemi di circolazione all'impianto dovuti alla scarsa prevalenza delle stesse;
- eventuale riduttore di pressione sull'impianto di adduzione dell'acqua fredda dell'acquedotto;

salvo il caso in cui risulti espressamente dal Preventivo di cui all'Allegato B che delle stesse, o di parte di esse, si dovrà occupare il FORNITORE. In tal caso, quanto realizzato sarà remunerato al FORNITORE mediante il pagamento di un contributo (il "**Contributo Totale di Smantellamento**") pari a:

€ , (euro)

IVA compresa, come da Preventivo, il quale sarà pagato dal CLIENTE al FORNITORE secondo i termini e le modalità di cui al successivo Articolo 6.

In relazione ai lavori di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, il CLIENTE presta il proprio consenso, con espressa autorizzazione, affinché il FORNITORE possa eseguire tutti i lavori necessari all'allacciamento dell'utenza alla Rete di Teleriscaldamento, tra i quali i lavori di movimento terra, la rimozione di eventuali cespugli ed alberi, la posa in opera di pozzetti e passaggi di cantiere.

Il CLIENTE si obbliga ad adattare a propri costi, se necessario, gli impianti secondari affinché siano idonei al teleriscaldamento. Il collegamento del Circuito Secondario alla Sotto-centrale Termica di Consegna potrà essere svolto dal FORNITORE, a spese del CLIENTE, previa accetta-

zione scritta da parte del CLIENTE di opportuno preventivo scritto del FORNITORE. Tale preventivo una volta accettato dal CLIENTE formerà parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Allacciamento.

Il tracciato dell'allacciamento del CLIENTE e di posizionamento dello Scambiatore di Calore saranno definiti con il CLIENTE o con persona dallo stesso incaricata, tenendo conto delle esigenze tecniche per la posa delle tubazioni. Eventuali oneri di servitù, dovuti al passaggio delle tubazioni per il raggiungimento del locale ove ubicata la Sotto-centrale Termica di Consegna, non sono stati considerati dalle Parti per la determinazione del Contributo Totale di Allacciamento e, se del caso, del Contributo Totale di Smantellamento; gli stessi sono pertanto da considerarsi integralmente a carico del CLIENTE.

Art. 5 – Sotto-centrale Termica di Consegna

Per tutta la durata del Contratto di Allacciamento, la Sotto-centrale Termica di Consegna, sino al Punto di Consegna (compreso), resterà di proprietà del FORNITORE, anche qualora la stessa sia collocata, in tutto o in parte, presso locali di proprietà o nella disponibilità del CLIENTE.

Nel regolare rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale, il FORNITORE è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della Sotto-centrale Termica di Consegna, sino al Punto di Consegna (compreso), anche qualora la stessa sia collocata, in tutto o in parte, presso locali di proprietà o nella disponibilità del CLIENTE. A tal riguardo, il CLIENTE si impegna a garantire al FORNITORE il libero accesso a tali locali. La linea elettrica di alimentazione di tali apparecchiature è derivata, a valle del contatore generale del CLIENTE che si impegna a garantirne la continuità di alimentazione. Il consumo relativo all'energia elettrica è a carico del CLIENTE.

Alla scadenza del Contratto di Allacciamento o in caso di sua cessazione anticipata a seguito di recesso o risoluzione, le Parti prendono atto che saranno a carico del CLIENTE i costi e le spese collegate con la rimozione delle apparecchiature, tubazioni (fino, eventualmente, all'attacco stradale sulla dorsale principale della Rete di Teleriscaldamento) e verranno da questo corrisposte al FORNITORE previa redazione di apposito preventivo da parte del FORNITORE.

Art. 6 – Pagamenti

I pagamenti previsti dal presente Contratto di Allacciamento andranno corrisposti dal CLIENTE al FORNITORE mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato in fattura nel rispetto di quanto segue. Salvo ove diversamente previsto nel presente Contratto di Allacciamento, gli importi relativi alle singole fatture saranno pagati dal CLIENTE al FORNITORE mediante bonifico bancario a 30 giorni di calendario data fattura.

Contributo Totale di Allacciamento:

Il CLIENTE si obbliga a pagare al FORNITORE il Contributo Totale di Allacciamento, come meglio dettagliato nel Preventivo, (da barrare l'opzione convenuta tra le Parti):

in n. 2 (due) *tranches* complessive di cui: la prima pari al 30% (trenta per cento) del Contributo Totale di Allacciamento alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Allacciamento e la

seconda pari al 70% (settanta percento) del Contributo Totale di Allacciamento entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto allacciamento comunicata per iscritto dal FORNITORE; *ovvero*

pro-rata in n. 5 (cinque) rate annuali di € , (euro) cadauna per anni di durata contrattuale, di cui la prima rata alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Allacciamento e le restanti rate rispettivamente il 28 febbraio, 30 aprile, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno. Resta inteso tra le Parti che, qualora una di tale date cada in un giorno non lavorativo, il relativo pagamento dovrà essere eseguito dal CLIENTE il giorno lavorativo immediatamente successivo; ovvero

in un'unica tranche pari al 100% (cento percento) del Contributo Totale di Allacciamento contestualmente al pagamento della prima fattura relativa alla fornitura di energia. Se la fornitura di energia non avrà luogo entro 90 giorni dal completamento dell'allacciamento sarà facoltà del FORNITORE emettere fattura specifica per le opere di allacciamento,

Contributo Totale di Smantellamento:

Il CLIENTE si obbliga a pagare al FORNITORE il Contributo Totale di Smantellamento, come meglio dettagliato nel Preventivo (da barrare l'opzione convenuta tra le Parti):

in n. 2 (due) *tranches* complessive di cui: la prima pari al 30% (trenta percento) del Contributo Totale di Smantellamento alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Allacciamento e la seconda pari al 70% (settanta percento) del Contributo Totale di Smantellamento entro 30 giorni dalla comunicazione di completamento dei lavori comunicata per iscritto dal FORNITORE;

ovvero

pro-rata in n. 5 (cinque) rate annuali di € , (euro) cadauna per anni di durata contrattuale, di cui la prima rata alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Allacciamento e le restanti rate rispettivamente il 28 febbraio, 30 aprile, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno. Resta inteso tra le Parti che, qualora una di tale date cada in un giorno non lavorativo, il relativo pagamento dovrà essere eseguito dal CLIENTE il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 7 – Durata del Contratto di Allacciamento

Le Parti convengono che il presente Contratto di Allacciamento ha durata (da barrare l'opzione convenuta tra le Parti):

annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, tacitamente prorogabile di anno in anno, salvo disdetta dallo stesso da comunicarsi ai sensi del successivo Articolo 11;

decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, tacitamente prorogabile per un ulteriore periodo di 10 anni salvo disdetta dallo stesso da comunicarsi ai sensi del successivo Articolo 11.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità delle Parti

Le Parti convengono che il CLIENTE dovrà mettere a disposizione del FORNITORE gratuitamente un locale, il più vicino possibile alla sua centrale termica o meglio ancora all'interno della stessa e concedere, sempre gratuitamente, una servitù di passaggio per la posa dei cavidotti, delle tubature e delle linee elettriche per la trasmissione dei segnali di controllo e comando.

Il CLIENTE si impegna ad acconsentire il proseguimento o l'attraversamento dei locali/terreni nella sua disponibilità o proprietà delle condutture afferenti e deferenti l'approvvigionamento di calore di altre utenze limitrofe, qualora il FORNITORE li ritenga necessari. L'attraversamento e/o proseguimento sarà a titolo gratuito ed il tracciato sarà stabilito di comune accordo tra le Parti.

Nel caso in cui il CLIENTE chieda al FORNITORE di apportare delle modifiche progettuali e/o tecniche alla Sotto-centrale Termica di Consegna, con conseguente spostamento delle condutture del teleriscaldamento e delle relative strutture che portano all'approvvigionamento, tutti i costi e le spese collegati a tali attività saranno a carico del CLIENTE richiedente e saranno corrisposte dal CLIENTE al FORNITORE previa condivisione tra le Parti di un apposito preventivo che tenga conto dei lavori da eseguire.

Il CLIENTE risponde della distruzione, manomissione nonché della sottrazione delle apparecchiature installate dal FORNITORE ai sensi del presente Contratto di Allacciamento, oltre che delle tubazioni di mandata e di ritorno interne al fabbricato a monte del Punto di Consegna. In caso di manomissioni o abusivo spostamento delle apparecchiature, il FORNITORE avrà il diritto di addebitare al CLIENTE le spese conseguenti alla messa in ripristino delle apparecchiature e/o tubazioni manomesse e di applicare al CLIENTE una penale, omnicomprensiva e con esclusione di ogni maggior danno, pari all'importo di spesa sostenuto per il ripristino.

Salvo sia contrattualmente espressamente previsto, tutte le attività di controllo e di manutenzione afferenti il Circuito Secondario, nonché in generale di tutto quanto si riferisca all'utilizzazione del calore a valle del Punto di Consegna sono sotto l'esclusiva responsabilità del CLIENTE e a suo carico. Il CLIENTE dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che il FORNITORE, d'accordo con le Autorità Competenti, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e dalla sicurezza pubblica. E' vietato allacciarsi alle tubazioni dell'impianto calore ed in particolare usarle come messa a terra per apparecchiature elettriche. E' altresì vietato collocare oggetti pesanti od ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra le apparecchiature della sottocentrale termica.

Art. 9 – Cessione del Contratto di Allacciamento

E' vietato al CLIENTE la cessione totale o parziale del Contratto di Allacciamento e/o di propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Allacciamento senza il consenso scritto del FORNITORE.

Il FORNITORE è sin da ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a cedere, in tutto o in parte, il Contratto di Allacciamento e/o i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Allacciamento a società controllate da, controllanti il e/o collegate al FORNITORE ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Art. 10 – Risoluzione del Contratto di Allacciamento

Qualora il CLIENTE si renda inadempiente agli obblighi a suo carico derivanti dal Contratto di Allacciamento, il FORNITORE potrà risolvere il Contratto di Allacciamento ai sensi dell'articolo 1454 c.c..

Fermo restando quanto precede e quanto previsto dall'articolo 2 che precede, si conviene tra le Parti che il FORNITORE avrà diritto di risolvere il presente Contratto di Allacciamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze:

(i) in caso di non corrispondenza al vero o di scorrettezza delle informazioni e/o documenti di cui all'Allegato A;

(ii) qualora entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Allacciamento, risulti il mancato pagamento da parte del CLIENTE della prima tranche ovvero, a seconda dei casi, rata del Contributo Totale di Allacciamento e, se previsto, della prima tranche ovvero, a seconda dei casi, rata del Contributo Totale di Smantellamento, ai termini e alle modalità disciplinate dal precedente Articolo 6;

(iii) qualora entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Allacciamento, non vi sia l'ottenimento a cura del CLIENTE dei permessi e autorizzazioni delle eventuali proprietà interessate dall'attraversamento delle condutture.

In caso di risoluzione del Contratto di Allacciamento prima del decorso del termine ultimo per il pagamento delle tranche e/o rate ancora dovute dal CLIENTE a titolo di contributi ai sensi del precedente Articolo 4, fatto salvo il diritto del FORNITORE ad essere risarcito dei danni subiti, il CLIENTE dovrà corrispondere al FORNITORE in un'unica soluzione quanto ancora contrattualmente dovuto entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia della risoluzione.

Art. 11 - Recesso dal Contratto di Allacciamento

Il CLIENTE ha facoltà di recedere dal presente Contratto di Allacciamento tramite comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi al FORNITORE con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Qualora il CLIENTE che abbia inviato la lettera di recesso di cui al precedente capoverso sia ancora tenuto a corrispondere al FORNITORE una o più tranche o rate dei contributi previsti al precedente Articolo 4, il CLIENTE dovrà corrispondere al FORNITORE in un'unica soluzione quanto ancora contrattualmente dovuto entro e non oltre 30 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione della lettera di recesso da parte del FORNITORE.

Nel caso in cui il CLIENTE abbia beneficiato, con la sottoscrizione di un contratto di durata pluriennale, di incentivi relativamente al Contributo Totale di Allacciamento e al Contributo Totale di Smantellamento e receda anticipatamente prima della scadenza contrattuale, oltre agli obblighi di cui al precedente capoverso, perderà anche il diritto all'incentivo per cui oltre al pagamento della residua parte del Contributo Totale di Allacciamento e del Contributo Totale di Smantellamento dovrà anche restituire l'importo dello sconto concesso alla sottoscrizione del Contratto di Allacciamento.

In seguito a recesso del CLIENTE dal Contratto di Allacciamento, il FORNITORE rimuoverà le componenti dell’Impianto (tra cui, a titolo esemplificativo, le componenti della Sotto-centrale Termica di Consegna) di sua proprietà, restando inteso che i costi di smontaggio e di ripristino dei luoghi saranno a carico del CLIENTE e saranno allo stesso addebitati previa presentazione di apposito preventivo.

Il FORNITORE si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura dando al CLIENTE un preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi.

Fermo quanto precede, le Parti convengono che nel caso il Contributo Totale di Allacciamento sia stato, come dettagliato nel Preventivo, quantificato con valore nullo o ridotto grazie all’applicazione degli incentivi, il FORNITORE si riserva, a contratto sottoscritto, di effettuare una verifica tecnica relativamente all’impatto sulla struttura della Rete di Teleriscaldamento del nuovo allacciamento. Nel caso in cui, a insindacabile giudizio del FORNITORE, il nuovo allacciamento dovesse comportare un intervento di modifica sulla struttura della Rete di Teleriscaldamento oltre modo oneroso a suo carico, questi si riserva, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto di Allacciamento, di darne comunicazione al CLIENTE con la presentazione di una proposta economica per la suddivisione tra le Parti dei costi necessari alla realizzazione di detta modifica. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla suddivisione di questi costi, il FORNITORE avrà diritto di recedere dal Contratto di Allacciamento *ad nutum*, mediante invio di comunicazione scritta al CLIENTE e restituzione allo stesso dei pagamenti già corrisposti, senza che nessuna Parte possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’altra Parte.

Art. 12 – Spese contrattuali

Si dà atto, che il presente Contratto di Allacciamento riguarda materia soggetta ad Iva e pertanto, si provvederà alla sua registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/86 e relativi articoli applicativi e s.m.i., solo in caso d’uso.

Art. 13 - Norme applicabili e modifiche legislative

L’oggetto del presente Contratto di Allacciamento è disciplinato dalle norme del presente documento, da quelle emanate o emanande, aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi pubblici competenti e da eventuali condizioni particolari allegate al presente Contratto di Allacciamento.

Il FORNITORE, in caso di modifiche legislative in campo energetico, fiscale ed ambientale che incidano in modo sostanziale sulla operatività e sui relativi costi del proprio sistema di produzione e distribuzione energetica, si riserva la facoltà di modificare e sottoporre al CLIENTE le nuove condizioni che regolano il rapporto, con facoltà per il CLIENTE di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecniche e/o economiche qui disciplinate.

Qualora nel rapporto oggetto del presente Contratto di Allacciamento trovino applicazioni le norme di cui al Codice del Consumo, si rammenta, anche ai sensi dell’art. 47 del Codice del Consumo, che secondo gli artt. 64 ss. del Codice del Consumo il CLIENTE può recedere dal presente Contratto di Allacciamento entro 10 giorni dalla sua firma, a mezzo di semplice dichiarazione

scritta e firmata presso la summenzionata sede del FORNITORE, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla stessa sede del FORNITORE.

Art. 14 - Reclami del CLIENTE ed indennizzi

Il CLIENTE può ottenere informazioni presso gli uffici commerciali del FORNITORE ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami aventi ad oggetto il presente Contratto di Allacciamento secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

Art. 15 – Intervento tecnico del FORNITORE

A seguito di richiesta di intervento tecnico da parte del CLIENTE, il FORNITORE è tenuto ad intervenire presso il CLIENTE secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

Art. 16 – Comunicazioni

Fatti salvi i casi in cui la normativa applicabile preveda particolari modalità di comunicazione, le comunicazioni alla clientela saranno generalmente effettuate dal FORNITORE mediante lettera semplice, fax, messaggio e-mail all'ultimo indirizzo indicato dal CLIENTE oppure mediante avviso diffuso attraverso le fatture, i quotidiani, SMS o le emittenti radiotelevisive.

Le comunicazioni al FORNITORE saranno effettuate presso la sede amministrativa in Viale Ancona n. 5 – 30172 VENEZIA MESTRE.

Art. 17- Responsabilità verso terzi e fra le Parti

Ciascuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dei terzi per i danni eventualmente cagionati nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, secondo i principi generali di responsabilità del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Il FORNITORE sarà responsabile per i danni direttamente cagionati con dolo o colpa grave da sé medesimo ovvero dai propri dipendenti, subcontraenti o aventi causa, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai dipendenti, ai beni e agli impianti del CLIENTE o dei suoi subcontraenti o aventi causa, con esclusione di ogni altra responsabilità, anche di legge, relativa a danni eventualmente cagionati da eventi che non siano sotto il suo diretto controllo.

La responsabilità del FORNITORE è limitata ai soli danni materiali emergenti con esplicita esclusione dei danni derivanti da lucro cessante.

Art. 18 – Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che potessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del Contratto di Allacciamento, è quello di UDINE.

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO A – Utenza del CLIENTE

ALLEGATO B – Preventivo



ALLEGATO C – Carta dei Servizi

Udine, lì _____

IL CLIENTE

IL FORNITORE

Il CLIENTE dichiara espressamente ai sensi e per l'efficacia dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 C.C. di aver letto con attenzione le condizioni contrattuali previste dagli articoli: Art. 2 – Finalità e oggetto, Art. 3 – Allacciamento, Art. 4 – Corrispettivi a carico del CLIENTE, Art. 5 – Sott-centrale Termica di Consegna, Art. 6 - Pagamenti, Art. 7 – Durata del Contratto di Allacciamento, Art. 8 – Obblighi e responsabilità delle Parti, Art. 9 – Cessione del Contratto di Allacciamento, Art. 10 Risoluzione del Contratto di Allacciamento, Art.11- Recesso dal Contratto di Allacciamento, Art. 13 – Norme applicabili e modifiche legislative, Art. 17 - Responsabilità verso terzi e fra le Parti, Art. 18 – Foro competente; e di conoscerle ed accettarle senza alcuna riserva.

Udine, lì _____

IL CLIENTE
